

(N. 72)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1948

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei giorni dal 18 al 23 agosto scorso si sono verificate nelle Puglie numerose scosse sismiche ondulatorie e sussultorie. Il fenomeno ha colpito in modo particolarmente grave la provincia di Foggia e specialmente il capoluogo.

Nella città di Foggia risultano danneggiati 370 fabbricati, dei quali 200 resi inabitabili. Complessivamente, dagli accertamenti sinora eseguiti, risultano, in provincia di Foggia 2370 fabbricati colpiti, dei quali 335 resi inabitabili, 761 gravemente danneggiati e 1231 lievemente danneggiati.

Sono stati segnalati anche danni ad edifici pubblici e di uso pubblico.

Nella provincia di Bari i danni risultano poco rilevanti: danni di non eccessiva gravità sono stati segnalati nei Comuni di Grumo, Canosa, Andria, Santeramo e Spinazzola.

Le famiglie che abitavano le case colpite hanno trovato in parte momentaneo ricovero in tende fornite dalla Croce Rossa e dai Comandi militari, ed inoltre sono state inviate sul posto, a cura del Ministero dei lavori pubblici, altre tende e baracche. Non è risultato possibile sistemare, sia pure provvisoriamente,

i sinistrati nelle case non colpite dal sisma, trattandosi di centri — e specialmente Foggia — duramente provati dalla guerra e nei quali vi è una completa saturazione degli alloggi disponibili.

In tale stato di cose, mentre sono in corso le misure di più immediata urgenza, si impone un più esteso intervento statale con adeguati provvedimenti atti ad alleviare la situazione di grave disagio in cui trovansi le popolazioni sinistrate.

Problema essenziale è quello di provvedere alla sistemazione delle famiglie che hanno avuto le proprie abitazioni rese inabitabili.

Pertanto, per fronteggiare la situazione almeno nelle più urgenti necessità, si è predisposto l'unito disegno di legge che prevede, oltre che lavori di primo intervento, anche la costruzione di ricoveri stabili, e le riparazioni di case private, da effettuarsi con le modalità previste nell'ultimo comma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e cioè, ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo

della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Per gli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati è prevista la concessione di sussidi in ragione del 50 % della spesa necessaria.

Con l'articolo 3, allo scopo di accelerarne l'esecuzione, i lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed inoltre si dispone che gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel disegno di legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Per assicurare la massima speditezza nell'esecuzione delle opere, si è ravvisato opportuno demandare l'applicazione della legge al Provveditorato Regionale alle opere pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649.

Art. 2.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati nella lettera d) del precedente

articolo 1 sono concessi dal Provveditorato Regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50 % della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentati all'Ufficio del Genio civile competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.